

N. 13286/07 R.G.N.R. P.M. Trib. Napoli

N. 1157-1158-1159-1160-1161/2014 R.I.M.C. reali

1066



## TRIBUNALE DI NAPOLI

### Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri DODICESIMA SEZIONE PENALE

#### COLLEGIO C

Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ssa Stefania Amodeo	Presidente est.
dott.ssa Maria Brunetti Pierri	Giudice
dott.ssa Cettina Scognamiglio	Giudice

ha emesso la seguente

#### ORDINANZA

sull'appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Napoli avverso il provvedimento di revoca del sequestro preventivo di aree ubicate in Bagnoli nel sito ex industriale ILVA ed ITALSIDER, emesso in data 3 luglio 2014 dal Tribunale di Napoli in composizione collegiale;  
letti gli atti trasmessi dall'autorità procedente;  
a seguito della camera di consiglio del 3 ottobre 2014;  
sciolta la riserva di cui al verbale di udienza,

#### o s s e r v a

Il P.M. presso il Tribunale di Napoli ha proposto appello avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale-sede, in fase dibattimentale, disponeva la revoca del sequestro disposto in data 8 aprile 2013 dal G.I.P. collegiale, avente ad oggetto aree ubicate in Bagnoli nell'ex area industriale ILVA ed ITALSIDER.

Detto sequestro era stato decretato all'esito della verifica della sussistenza del *fumus* di numerosi reati (truffa aggravata, disastro ambientale, falso, favoreggiamento reale e smaltimento illecito di notevoli quantitativi di rifiuti). Il G.I.P. aveva ritenuto altresì il *periculum in mora*, ravvisato nell'esigenza di scongiurare la reiterazione di condotte analoghe nonché il pericolo che i reati già perpetrati potessero essere portati ad ulteriori conseguenze, sottolineando, sotto tale secondo profilo cautelare, la persistenza di elevato e grave rischio per la pubblica incolumità e per l'ulteriore aggravamento delle matrici ambientali, con riferimento, segnatamente, all'area di colmata, al parco dello sport, al parco urbano.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'gl'.

L'A.G. aveva valutato necessario prevedere la contemporanea immissione in possesso di un custode che desse immediatamente corso ad una serie di iniziative funzionali, volte ad interrompere la grave compromissione delle matrici ambientali, onde consentire una celere bonifica e/o messa in sicurezza delle aree, non essendo sufficiente una modalità di "custodia statica" (limitata ad impedire la fruizione e l'accesso ai terreni) ma imponendosi una "custodia dinamica" al fine dell'adozione di una serie di iniziative e misure tecniche necessarie a scongiurare la protrazione della situazione di pericolo e volte ad eliminarla.

Nel corso della fase dibattimentale il Tribunale impugnato disponeva la revoca del richiamato sequestro preventivo, contestualmente ordinando il conferimento delle aree indicate dal G.I.P. ai competenti curatori fallimentari della società BagnoliFutura s.p.a. (società di trasformazione urbana a totale partecipazione pubblica, redattrice dei progetti di bonifica e successiva esecutrice degli stessi –nella cui disponibilità si trovavano le aree in esame ed ai cui esponenti di spicco molte delle imputazioni si riferiscono- dichiarata fallita nelle more, segnatamente con sentenza del 29 maggio 2014).

Sosteneva il Tribunale che, intervenuto il fallimento della richiamata società, le esigenze cautelari ravvisate nel decreto di sequestro dovessero cedere il passo rispetto alla procedura concorsuale, competendo al curatore la gestione dinamica e statica delle aree e della società. Riteneva che la bonifica non fosse più riconducibile ai profili tipici del sequestro penale, stante l'assoluta assorbenza della procedura fallimentare.

Nell'atto di appello –ai cui motivi la Procura e gli stessi curatori fallimentari si sono riportati all'odierna udienza camerale, depositando la prima un verbale di conferenza di servizi, i secondi una memoria con allegati- il P.M. ha rilevato che il provvedimento impugnato, non mettendo in discussione né la ricorrenza del *fumus commissi delicti*, né del *periculum in mora* e nemmeno la sussistenza delle finalità di risanamento e bonifica ambientale cui il sequestro era correlato, aveva omesso di effettuare la necessaria valutazione di bilanciamento tra gli interessi dei creditori e le motivazioni poste a base dell'imposizione del vincolo reale.

Ha inoltre evidenziato che il Tribunale aveva omesso di tener conto della relazione della curatela risalente al giugno 2014, nella quale si era dato atto dell'impossibilità per i curatori di effettuare le attività dinamiche di cui al decreto reale, non disponendo la società fallita delle risorse finanziarie sufficienti per sostenere i relativi oneri economici e non avendo peraltro il Tribunale fallimentare adottato provvedimenti di autorizzazione all'esercizio provvisorio.

Ha chiesto, in conclusione, il "ripristino" del sequestro preventivo, nonché la nomina del Direttore Generale del MATTM (Ministero dell'Ambiente), quale custode giudiziario "dinamico".

Il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni proposte dall'appellante, limitatamente alla richiesta di "ripristino".

Si osserva, in primo luogo, che dagli atti esaminati emergono concreti elementi sulla scorta dei quali è possibile ritenere integrati il *fumus* dei reati ipotizzati dal PM ed il *periculum in mora*, presupposti d'altronde nemmeno posti in dubbio dal Tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato.

Ciò che allora è indispensabile analizzare è la prevalenza o la subvalenza delle esigenze cautelari sottese al sequestro rispetto alla procedura fallimentare ed alle connesse pretese creditorie.

Si rammenta in proposito che la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (n. 31990/06) sostiene che la dichiarazione di fallimento non rende la cautela reale illegittima, a condizione che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dia conto della prevalenza delle ragioni sottese al vincolo reale rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare (ed in ciò richiama la giurisprudenza sul punto delle sezioni unite del 2004, pure evocata nell'atto di appello).

Di tale valutazione non è traccia nel provvedimento impugnato, così come non v'è traccia delle argomentazioni e dei dati concreti -relativi a costi di gestione ed disponibilità finanziarie attuali- rappresentati nella relazione depositata nella cancelleria del Tribunale (sesta sezione penale) in data 11 giugno 2014.

La subvalenza della procedura fallimentare e degli interessi creditori (interessi che, tra l'altro, paiono destinati a non essere garantiti proprio in forza della revoca del sequestro penale, per quanto si dirà) è nella specie, a parere del Collegio, da ritenersi allo stato accertata, per quanto ne occupa in questa sede.

Va evidenziato infatti che l'enorme dispendio di energie di natura economica che l'apprensione dei beni in esame, con le doverose, imponenti attività di gestione e bonifica che essa comporta, non risulta, per quanto consta a questo Tribunale, sostenibile dagli organi fallimentari, non disponendo essi, certamente allo stato e presumibilmente anche in futuro -secondo quanto si ricava dalle relazioni depositate, non smentite da alcuna emergenza contraria o quantomeno dotata di apprezzabile margine di affidabilità- delle necessarie provviste per far fronte agli ingenti oneri, che, anche quotidianamente, devono essere affrontati per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e degli ulteriori superiori interessi analizzati dal decreto genetico, che appaiono logicamente prevalenti rispetto a quelli creditori, palesemente recessivi. A tal proposito va d'altronde evidenziato, come anticipato innanzi, che la curatela, organo centrale della procedura concorsuale, ha più volte sottolineato che le ragioni dei creditori (delle quali occorre tener conto ai fini del bilanciamento cui si riferisce la richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione) anziché essere tutelati verrebbero frustrati, proprio alla luce degli ingenti oneri che l'acquisizione comporterebbe, a fronte di un'incerta, futura possibilità di realizzo.

A ciò va aggiunto che la peculiarità del caso di specie -caratterizzato dalla necessità dell'effettuazione di adempimenti di particolare rilievo a tutela della salute, dell'ambiente

e dell'incolumità pubblica- induce ancor più a ritenere prevalente l'interesse pubblico che solo il mantenimento del vincolo penale potrebbe garantire (ferme restando le superiori considerazioni svolte in ordine alla oltremodo incerta possibilità di tutela degli interessi dei creditori nel caso in esame).

Lo stesso G.D. -investito dalla curatela della richiesta di essere autorizzata a soprassedere dal procedere all'acquisizione delle aree in questione e dalla trascrizione della sentenza di fallimento in ordine alle stesse, essendo ancora in corso le operazioni di inventario e non essendo intervenute decisioni giudiziarie in relazione a contenziosi in essere, incidenti sulla determinazione della massa attiva- ha disposto in conformità, con ciò ritenendo fondate le perplessità rappresentate nella relazione in merito alla convenienza di detta acquisizione ed alla fronteggiabilità degli oneri correlati.

Alla luce di tali elementi, permanendo i presupposti giustificativi del vincolo, richiamato quanto sinora detto in ordine al giudizio di bilanciamento, accertata allo stato la non tutelabilità dei superiori interessi pubblici da parte della procedura fallimentare (non esclusa in ogni caso la possibilità di rinuncia, da parte degli organi fallimentari, all'acquisizione delle aree in esame, con ciò che essa comporterebbe), sottolineata infine la concreta probabilità che si aggravino le conseguenze dei reati in contestazione, l'appello deve essere accolto, nella parte relativa alla richiesta di ripristino della situazione *quo ante*.

Nessuna statuizione può invece essere adottata in ordine alla richiesta di nomina di custode giudiziario in persona del direttore generale p.t. del Ministero dell'Ambiente, non spettando tale incombente al Tribunale del Riesame, che non ha poteri di nomina di custodi o amministratori.

#### P. Q. M.

accoglie l'appello proposto dal P.M. limitatamente alla richiesta di ripristino, quanto alle aree sottoposte a sequestro, della situazione antecedente all'emissione del provvedimento di revoca impugnato, disponendo che dette aree ritornino ad essere penalmente vincolate; rigetta nel resto;

sospende l'esecuzione della presente ordinanza fino alla definitività della stessa.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3 ottobre 2014.

Il Presidente estensore

